



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 168 del 31/12/2015**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECOLOGIA 23 dicembre 2015, n. 444

Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. "Variante al Piano Particolareggiato di Via Cellamare". Autorità procedente: Comune di Rutigliano (BA).

L'anno 2015, addì 23 del mese di dicembre, presso la sede del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Ecologia, Viale delle Magnolie n.6/8, Z.I. Modugno (BA), sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Servizio "VAS";

Il Dirigente della Sezione Ecologia

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n.22 del 20/10/2014, con cui, in attuazione della predetta Deliberazione n.1845/2014, è stato ridefinito l'assetto organizzativo degli uffici afferenti all'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.:" della Regione Puglia, con particolare riferimento all'istituzione dell' Ufficio "VAS";

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione

ambientale strategica” e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Visto il D.P.G.R. 31luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR n. 2028 del 10.11.2015 con la quale veniva conferito all’ing. Giuseppe Tedeschi la dirigenza ad interim della Sezione Ecologia;

Premesso che:

il Comune di Rutigliano, in data 12.11.2015, accedeva, tramite le credenziali per l’autenticazione richieste ad Innovapuglia Spa (daries.ermínio@cert.comune.rutigliano.ba.it), alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al comma 7.4 del r.r. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale (all’indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it> sezione “VAS-Servizi online”), la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al “Variante al Piano particolareggiato di VIA Cellamare”,

- Copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale (Determinazione del responsabile dell’Area Edilizia Privata ed Urbanistica n. 1344 del 04.11.2015 del Reg. Gen.);

- Attestazione del Responsabile dell’Area Edilizia Privata ed Urbanistica del comune di Rutigliano del 06.10.2015 prot. n. 0021000, relativa all’applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalla procedura di VAS ai sensi dell’art. 7, comma 7.2, lettera a) punto VII del regolamento regionale n.18/2013;

- Relazione Tecnica relativa alla “Variante al Piano Particolareggiato di Via Cellamare”

Nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Rutigliano provvedeva a selezionare la specifica disposizione del regolamento regionale n.18/2013, in particolare la lettera a) punto VII dell’art. 7, comma 7.2;

In data 12.11.2015 la Regione Puglia - Sezione Ecologia:

- provvedeva all’assolvimento degli obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale: <http://ambiente.regione.puglia.it> - sezione “VAS-Servizi online”;

- inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO\_089\_15471 del 12.11.2015 con cui si comunicava al Comune di Bitetto - Settore Tecnico la presa d’atto dell’avvio della suddetta procedura di registrazione;

Con notaprot. n. AOO\_089\_15727 del 19.11.2015 la Regione Puglia- Servizio Ecologia comunicava al Comune di Rutigliano l’avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, in esito all’applicazione della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014. La predetta nota (prot. 15727/2015) veniva trasmessa anche ai Servizi regionali “Urbanistica” e “Assetto del Territorio” in attuazione della

succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014;

ATTESO CHE, nell'ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità procedente è il Comune di Rutigliano;

- l'Autorità competente in sede regionale è la Sezione Ecologia - Servizio "VAS" della Regione Puglia (L.R. n. 44/2012);

PRESO ATTO di quanto attestato dal responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Rutigliano ing. Erminio d'Aries con nota proprio prot. n. 0021000 del 09.11.2015, acquisita dal Servizio Regionale Ecologia al prot.n. AOO\_089\_14470 del 12.11.2015, in cui si riporta:

"Omissis....

Con riferimento all'intervento in oggetto, ai fini dell'assolvimento degli adempimenti in materia di VAS ai sensi della Legge Regionale n.44/2012, alla luce dell'entrata in vigore del Regolamento Regionale n.18 del 09.10.2013 di attuazione della L.R. n.44/2012, il sottoscritto Ing. Erminio d'ARIES, in qualità di responsabile dell' Area Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Rutigliano:

Visti gli elaborati progettuali di cui all'atto di formalizzazione Determinazione Reg. Gen. n. 1344 del 04.11.2015;

Vista la L.R. 14.12.2012, n.44, in materia di VAS;

Visto il Regolamento Regionale n. 18 del 09.10.2013 di attuazione della L.R. n.44/2012;

ATTESTA

1) che l'intervento urbanistico di che trattasi riguarda la variante al Piano Particolareggiato di Via Cellamare già approvato definitivamente dal con deliberazione del Commissario Straordinario n. 230 del 07.06.1999 e successiva variante approvata con deliberazione di C.C. n. 21 del 10/03/2005;

2) che ai sensi dell'art. 7, comma 7.2, letto a), punto VII del medesimo Regolamento regionale, lo stesso è da ritenersi escluso dalle procedure di VAS in quanto il piano urbanistico:

- non comporta modifica del perimetro, delle destinazioni d'uso ammesse e non comporta inoltre l'aumento dell'indice di fabbricabilità e dell'altezza dei fabbricati;

- non comporta modifica degli standard, non comporta un aumento dei volumi e delle superfici;

- soddisfa tutte le condizioni previste nel punto VII dell'art. 7.2, let! a) del Reg. Reg. n.18/2013.

Rilevato che:

con Determinazione del Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica ing. Erminio D'Aries n. 1344 del 04.11.2015 il Comune di Rutigliano determinava di:

"Omissis"

Visto il progetto di variante redatto dall'Ing. Erminio d'ARIES quale Responsabile dell' Area Edilizia Privata ed Urbanistica, costituito dall'elaborato unico "Relazione tecnica con allegato grafico in formato A3" datata 02.09.2015;

Dato atto che continuano ad avere vigenza tutti gli elaborati previsti nel Piano approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del Commissario Straordinario n. 230 del 07.06.1999, compresa la variante approvata con deliberazione di C.C. n. 21 del 10/03/2005, che non siano espressamente

incontrasto con la presente variante;

Considerato che la presente variante non comporta modifica degli standard, non comporta un aumento dei volumi e delle superfici fondiarie;

Vista la Legge Regionale n. 14 dicembre 2012, n. 44;

Visto il Regolamento 09/10/2013, n. 18 di attuazione della Legge Regionale n. 14 dicembre 2012, n. 44;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno o riduzione di spesa e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

## DETERMINA

Di formalizzare, ai sensi dell'art. 8, comma I, letto b) della Legge Regionale n.44/2012, la proposta di variante al Piano Particolareggiato di Via Cellamare già approvato definitivamente dal consiglio comunale con deliberazione del Commissario Straordinario n. 230 del 07.06.1999 e successiva variante approvata con deliberazione di C.C. n. 21 del 10/03/2005, costituita dall'elaborato unico "Relazione tecnica con allegato grafico in formato A3"

VERIFICATA la sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all'art. 7, comma 2, lettera a) punto VII, del Regolamento regionale in parola, di seguito riportate:

a) modifiche ai piani urbanistici comunali, che si riferiscono a:

I. correzione di meri errori negli elaborati scritto-grafici

II. verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;

III. precisazione dei tracciati viari derivanti dalla loro esecuzione;

IV. adeguamento o rettifica di limitate entità delle perimetrazioni degli strumenti urbanistici attuativi, derivanti dalle precisazioni e modifiche definite ai punti I, II, e III della presente lettera;

V. modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente previste alle lettere a, b, c, d, comma 1, articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

VI. modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previsti all'articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10) e s.m.i., all'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) es.m.i., o all'articolo 14 della l.r.20/2001, nonché delle unità di minimo intervento - a condizione che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità né riduzione delle dotazioni di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;

VII. modifiche ai piani urbanistici comunali attuativi che non comportano variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o alle relative destinazioni d'uso ammesse, non prevedono incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;

VIII. modifiche ai piani urbanistici comunali generali che non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), e non

determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;

IX. modifiche ai piani urbanistici comunali recanti mera reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio;

RITENUTO, sulla base delle verifiche di cui sopra, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 7, comma 7.2, lettera a), punto VII del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la variante urbanistica relativa al "Variante al Piano Particolareggiato di Via Cellamare", demandando all'amministrazione comunale di Rutigliano, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione con riferimento alla variante in oggetto;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013;
- non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA, verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è, in ogni caso, subordinato alla legittimità degli atti e delle procedure amministrative espletate dall'Autorità procedente anche in ordine alla efficacia del Piano Particolareggiato in oggetto;

Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 7.2, lettera d) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il "Variante al Piano Particolareggiato

di Via Cellamare”

- di demandare al Comune di Rutigliano, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della variante in oggetto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell’Ufficio “VAS” all’ Autorità procedente - Comune di Rutigliano (BA);
- di trasmettere il presente provvedimento:
  - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
  - all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
  - all’Assessorato regionale alla Qualità del Territorio - Servizi “Urbanistica” e “Assetto del Territorio”;
  - al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 8 facciate:
  - sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>;
  - sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all’indirizzo <http://www.sit.puglia.it/portal/ambiente>, sezione ecologia-VAS), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

Il Dirigente ad interim della Sezione Ecologia  
ling. Giuseppe Tedeschi

---